

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA
IL SEGRETARIO GENERALE

**Attività di trasformazione del territorio consentite in assenza di verifica di compatibilità geomorfologica o idraulica ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI (art. 17, D.P.Reg. 6 Maggio 2021, n. 9)
DIRETTIVA APPLICATIVA**

1) Premesse

A seguito dell'applicazione consolidata delle procedure previste dalle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (aggiornate con il D.P.Reg. 6 maggio 2021, n. 9), per il rilascio dei pareri di compatibilità geomorfologica e idraulica di competenza dell'Autorità di Bacino del Distretto della Sicilia (A.d.B.), è emersa la necessità di emanare un direttiva applicativa volta a semplificare e snellire i procedimenti amministrativi, con riferimento alle disposizioni contenute negli artt. da 17 a 31.

2) Attività non interferenti con il PAI

L'A.d.B. non esprime parere di compatibilità idrogeologica in assenza di un'interferenza diretta dell'attività/intervento in progetto con aree a pericolosità geomorfologica e idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) o "siti di attenzione" (assimilati ai predetti livelli di pericolosità) censiti nel PAI in vigore e non rilascia l'Autorizzazione Idraulica Unica in assenza di interferenza (diretta e indiretta) dell'attività/intervento con il reticolo idrografico e le relative aree di pertinenza fluviale di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. n. 523/1904.

Conseguentemente, in questi casi non deve essere presentata alcuna istanza all'A.d.B.

3) Attività ricadenti su aree a pericolosità geomorfologica o idraulica "P0", "P1" e "P2"

L'art. 17, comma 4, delle Norme di Attuazione del PAI prevede che "[n]elle aree a pericolosità "P0", "P1" e "P2" è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici (general, attuativi e di settore) vigenti, corredati da studi e indagini geologiche e geotecniche effettuate ai sensi della normativa in vigore. Il parere di compatibilità viene rilasciato dagli Enti preposti al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione/concessione che si dovranno avvalere di figure professionali competenti".

Pertanto, anche in questi casi non deve essere presentata alcuna istanza di parere di compatibilità idrogeologica all'A.d.B.

4) Interventi di manutenzione straordinaria ricadenti nelle aree a pericolosità geomorfologica o idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) e nei "siti di attenzione"

Nelle Norme di Attuazione del PAI, agli artt. 21 e 26 vengono disciplinate le attività di trasformazione del territorio consentite nelle aree a pericolosità geomorfologica e idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) e nei siti di attenzione (assimilati alle aree P3 e P4 dall'art. 18, comma 3).

Nello specifico, l'art. 21 prevede le attività vietate al comma 1, quelle consentite al comma 2 e le altre consentite previa verifica di compatibilità geomorfologica al comma 3, mentre l'art. 26 prevede le attività vietate al comma 1, quelle consentite al comma 2 e le altre consentite previa verifica di compatibilità idraulica al comma 3.

Le N.d.A. del PAI prevedono che “*gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela*” sono consentiti in assenza di parere di compatibilità geomorfologica (art. 21, comma 2, lettera e) o idraulica (art. 26, comma 2, lettera f). Nella predetta categoria sono ascrivibili:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di elettrodotti esistenti e opere connesse, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea quali (a titolo esemplificativo) armadi, sostegni, conduttori, catene, isolatori, tratti di cavidotto, ecc., anche se leggermente delocalizzati per motivi tecnici di fattibilità.
- sostituzioni delle canalizzazioni e linee elettriche su viabilità esistente, già autorizzati, obsoleti e/o fatiscenti.

In presenza di tali interventi di manutenzione, ascrivibili all’art. 21, comma 2, lettera e) e art. 26, comma 2, lettera f) delle N.d.A. non deve essere presentata alcuna istanza di parere di compatibilità all’A.d.B.

5) *Interventi ininfluenti o irrilevanti ricadenti nelle aree a pericolosità geomorfologica o idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) e nei “siti di attenzione”*

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, delle Norme di Attuazione del PAI, nelle aree a pericolosità geomorfologica o idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) e nei “siti di attenzione”, allo scopo di impedire l’incremento delle condizioni di pericolosità attuali, tutti i nuovi interventi, opere e attività di trasformazione del territorio devono essere tali da:

- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;*
- non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica;*
- non costituire elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione definitiva delle specifiche cause di dissesto esistenti;*
- non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree pericolose, né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione;*
- limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo e l’eccessiva cementificazione del territorio, privilegiando il recupero degli edifici esistenti e delle superfici artificiali esistenti, impiegando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica e tipologie costruttive e materiali atti a determinare il minimo impatto possibile sulle dinamiche naturali di regimazione e di drenaggio nei suoli delle acque piovane e di infiltrazione nel sottosuolo;*
- rispettare i principi di invarianza idraulica specificati nell’appendice C prendendo anche in considerazione una congrua area ad essi contigua.*

La Circolare n. 4036 del 22/02/2023 dell’Autorità di Bacino “*Semplificazione e snellimento delle procedure di rilascio dei pareri di compatibilità geomorfologica e idraulica di cui agli articoli da 17 a 31 delle Norme di Attuazione del PAI – D.P. Reg. 6 maggio 2021, n. 9*”, al punto 3) - *Interventi in sanatoria consentiti dalle Norme di Attuazione e ricadenti su “Siti di Attenzione”* prevede che “*ai fini del rilascio del parere di compatibilità, devono essere inviate a questa Autorità di Bacino solo le pratiche relative a sanatorie o condoni edilizi relativi a difformità riconducibili ad attività non consentite dalle N.d.A. (quali, l’edificazione totalmente abusiva, la ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione con aumento di volume e/o di superficie, l’ampliamento o la sopraelevazione, ecc.), escludendo tutti gli interventi irrilevanti sull’assetto tensionale del terreno di fondazione*”, sancendo di fatto il principio secondo il quale, qualora l’attività di trasformazione del territorio proposta è irrilevante ai fini dell’aggravamento delle condizioni di pericolosità presenti (*siti di attenzione*) o ininfluente ai fini del livello di rischio cui è sottoposto (pericolosità idraulica, pericolosità da frane di crollo), l’Autorità di Bacino non deve esprimere parere di compatibilità idrogeologica.

Alcune attività rientrano pienamente tra quelle “intrinsecamente compatibili” in quanto ininfluenti e/o irrilevanti rispetto allo stato di pericolosità presente sull’areale d’insistenza e rispettose delle condizioni previste dall’art. 20, comma 2, delle Norme di Attuazione.

Nello specifico, la realizzazione di cavidotti interrati sulla viabilità esistente per la collocazione di cavi elettrici a mezzo di scavo tradizionale in trincea o mini trincea profondi non oltre 1 m dal piano viabile o tramite trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) e che non prevedono la realizzazione di nuovi manufatti stabili fuori terra, rientrano nella predetta fattispecie, se, in presenza di:

- siti di attenzione per la presenza di possibili cavità, qualora lo scavo in trincea della profondità*

massima di 1 m non è in condizioni di interferire con le stesse e non comporta aumenti significativi dei carichi e delle tensioni indotte sul substrato;

- b) pericolosità geomorfologica elevata (P3) e molto elevata (P4) per la presenza di frane da crollo, qualora i cavi interrati a circa 1 m non possono essere in alcun modo coinvolti da eventuali frane di crollo che si attivano a monte, fermo restando che nel progetto debbono prevedersi le idonee misure di allerta (ed eventualmente le opere provvisorie o temporanee) necessarie alla tutela degli operatori coinvolti nella realizzazione dei lavori;
- c) siti di attenzione idraulica o pericolosità idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) per possibili fenomeni di esondazione, qualora i cavi interrati a circa 1 m non possono essere in alcun modo coinvolti da eventuali inondazioni e/o esondazioni.

Nei casi sopra elencati e in tutti i casi in cui le attività di trasformazione del territorio sono irrilevanti ai fini dell'aggravamento delle condizioni di pericolosità presenti (siti di attenzione) o ininfluenti ai fini della variazione del livello di rischio (pericolosità idraulica, pericolosità geomorfologica da frane di crollo, complesse, ecc.), non deve essere presentata alcuna istanza di parere di compatibilità all'A.d.B.

6) *Attività di trasformazione del territorio consentite in assenza di verifica di compatibilità geomorfologica o idraulica, interferenti con il reticolo idrografico.*

Le attività di trasformazione del territorio di cui ai precedenti punti da 1 a 5 che interferiscono direttamente o indirettamente con il reticolo idrografico o le relative aree di pertinenza fluviale di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. n. 523/1904, sono comunque subordinate al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica (A.I.U.) ai sensi del R.D. 25/07/1904, n. 523 e delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR).

Conseguentemente, in presenza di attività interferenti con il reticolo idrografico e le relative aree di pertinenza deve essere presentata istanza di rilascio dell'A.I.U. all'A.d.B. con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

7) *Comunicazioni obbligatorie*

Nei casi sopra descritti dovrà essere trasmessa da parte del "proponente" una comunicazione corredata da una relazione tecnico-illustrativa con descrizione esaustiva sui lavori e/o attività che si intendono realizzare e l'ubicazione degli stessi (con l'ausilio di planimetrie ove si evinca chiaramente l'eventuale interferenza dell'intervento con le aree di pericolosità e i *siti di attenzione* del PAI), nonché un'asseverazione del tecnico incaricato della progettazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l'intervento da realizzare è configurabile tra quelli consentiti in assenza di parere di compatibilità geomorfologico/idraulico alle N.d.A. del PAI.

Il Segretario Generale
F.TO SANTORO

ORIGINALE AGLI ATTI DELL'UFFICIO